

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

La Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E)

e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) con sede in Roma, Viale Tiziano 74, - P.I. 02151981004 - C.F. 97015720580) in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO,,, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

A) La Federazione Italiana Sport Equestri

(in prosieguo: **F.I.S.E**)

- È L'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI come previsto dallo Statuto, nonché da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

- la F.I.S.E. è affiliata alla Fédération Equestre Internationale (FEI), alla European Equestrian Federation (EEF), alla Federazione Horseball (FIHB), alla Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI) alla International Group for Equestrian Qualification (IGEQ), alla International Mounted Games Association (IMGA) e alla Federation of International Polo (FIP);;
- La F.I.S.E. promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre ed è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi internazionali suddetti per la disciplina sportiva dell'equitazione e persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute,

B) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria

(in prosieguo: **CREA**)

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- Il CREA, presso il proprio Centro di Ricerca di Zootecnica e Acquacoltura (CREA-ZA Sede di Monterotondo – RM), ha un allevamento di cavalli LIPIZZANI, razza rarissima di cui al mondo vi sono pochissimi esemplari, ha manifestato la volontà di sviluppare la collaborazione con la F.I.S.E. avviando questi ultimi alla disciplina del Dressage.

Intendono proseguire il rapporto di collaborazione già in atto, improntato a finalità condivise, attraverso plurime progettualità volte a promuovere la cultura equestre con particolare coinvolgimento dei cavalli di razza Lipizzani nonché valutarne il coinvolgimento in Equitazione Paralimpica, Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

La collaborazione fra **F.I.S.E.** e **CREA** si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

- proseguire il rapporto di collaborazione già in atto per lo svolgimento di attività di reciproco interesse nell’ambito dell’avviamento agli sport equestri e
- più nello specifico della disciplina del Dressage con particolare coinvolgimento dei cavalli di razza Lipizzani in modo tale da avviarli alle discipline del Dressage e degli Attacchi, nonché valutarne il coinvolgimento in Equitazione Paralimpica, Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo.
- La F.I.S.E. si rende disponibile a fornire supporto tecnico e scientifico per l’eventuale valutazione etologica dei cavalli di razza Lipizzana allevati dal CREA ai fini di un loro possibile utilizzo negli IAC (Interventi Assistiti con il Cavallo).
- La F.I.S.E. si impegna a facilitare la formazione tecnica di quadri e altri soggetti che potranno essere indicati da CREA per la disciplina del Dressage e degli Attacchi, consentendo la partecipazione ad eventi ed in generale realizzazione di attività rientranti tra le finalità istituzionali di F.I.S.E. e CREA.

Le modalità operative e organizzative per la realizzazione delle iniziative sopra indicate saranno stabilite di volta in volta d'intesa tra le Parti.

Art.3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

La F.I.S.E. e il CREA, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dello svolgimento di attività di reciproco interesse nell'ambito dell'avviamento agli sport equestri di cavalli di razza Lipizzana attraverso plurime progettualità volte a promuovere la cultura equestre e più nello specifico della disciplina del Dressage con particolare coinvolgimento dei cavalli di razza Lipizzani in modo tale da avviarli alle discipline del Dressage e degli Attacchi, nonché valutarne il coinvolgimento in Equitazione Paralimpica, Sport Equestri Integrati e Interventi Assistiti con il Cavallo. Le modalità e i termini sulla base dei quali verranno attuate le iniziative comuni e stabiliti i rapporti di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, saranno oggetto di specifici accordi operativi scritti, anche qualora tali rapporti abbiano carattere oneroso.

In particolare, F.I.S.E. e CREA si attiveranno con i rispettivi enti di controllo, CONI e Mipaaf, per verificare la fattibilità di assimilazione del CREA agli Enti Sportivi Militari per quanto concerne il rapporto di affiliazione o aggregazione con la Federazione, tenendo presente quanto previsto dall'art. 4 commi 6 e 7 dello Statuto Federale:

“le società, gli enti militari e similari e le associazioni di cui al primo comma (società, associazioni, nonché enti militari e similari che intendano praticare l’attività dello sport equestre senza fini di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale sentiti i Comitati Regionali di competenza) sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le società e le associazioni sportive sono riconosciute ai fini sportivi, mediante l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del CONI. [...].”

“I gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il CONI, rappresentati nel corpo sportivo militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l’affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l’affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d’intesa con il CONI e le rispettive amministrazioni, la FISE promuove e disciplina lo sviluppo dell’attività

sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.”

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

E' istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per la **F.I.S.E.** e 2 componenti per il **CREA**; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne la **F.I.S.E.**, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti; per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative;

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predisponde un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;

- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

Art. 7

(Stage e tirocini formativi, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 5 del presente Protocollo, **F.I.S.E.** e **CREA** possono attivare stage e tirocini curriculare, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9

(Proprietà e utilizzazione dei segni distintivi delle parti e dei risultati)

In tali convenzioni attuative, alla luce di quanto riportato all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni) se non previo specifico accordo scritto.

Art. 10

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.

Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 11

(Recesso)

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 12

(Controversie e foro competente)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Art. 13

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

ART. 14

(Protezione dei dati)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Protocollo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d'Intesa, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 15

(Responsabilità amministrativa)

La **F.I.S.E.** si impegna ad adottare, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 16

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 10, 13, 14, 15.

Letto e sottoscritto in , addì

*Consiglio per la Ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'Economia Agraria*

IL PRESIDENTE
Prof. Carlo Gaudio

Federazione Italiana Sport Equestri

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Di Paola